



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARGHERITA DI NAVARRA"**

**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado**

**VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, s.n.c. - 90046 - MONREALE - PA**

**TEL.: 0916402131 - 0916407074 FAX.: 0916402381**

**E-MAIL: paic85800d@istruzione.it**

**Anno Scolastico 2017 - 2018**

**CIRCOLARE N. 13**

**Monreale, 14/09/2017**

I. C. S. "MONREALE II"  
Prot. 0003007 del 14/09/2017  
(Uscita)

**ALL'ALBO DELLA SCUOLA  
AI COORDINATORI DEI PLESSI  
A TUTTO IL PERSONALE  
DOCENTE E ATA  
A TUTTE LE FAMIGLIE  
AL D.SS.GG.AA.**

**OGGETTO: NORME ANTIFUMO**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Visto quanto previsto dal D.L. 104/13 e dalle norme di seguito elencate:**

1. art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
2. legge 24/12/1934 n. 2316 art. 25 - "Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico";
3. legge 11 nov. 1975 n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
4. legge 24 nov. 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale";
5. direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dic. 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici";
6. circolare del Ministro della Sanità del 28 mar. 2001, n. 4 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
7. legge 28 dic. 2001 n. 448, art. 52, comma 20 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
8. legge 16 gen. 2003 n. 3, art. 51 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione";
9. legge n.32 del 3 marzo 2003 art6 "Sanzioni per la violazione del divieto di fumo";
10. legge n. 311/04 articolo 1, comma 189 "Aumento delle sanzioni del 10%";
11. Circolare del Ministero della salute del 17 dic. 2004 "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16 gen. 2003 n. 3, sulla salute dei non fumatori".

**RICHIAMA**

**all'osservanza del divieto di fumo, oltre al divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, in tutti i locali e pertinenze dell'edificio scolastico, bagni e scale anti-incendio comprese, in qualsiasi momento della giornata scolastica, compreso l'intervallo dalle lezioni.**

**Al personale di vigilanza spetta il controllo dell'osservanza del divieto.**

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali e nelle pertinenze dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448 e dal DL 32/03, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, **i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.** La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere versato allo Stato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, utilizzando il modello F23 codice tributo 131T.

A comprova dell'avvenuto pagamento il trasgressore dovrà far pervenire o consegnare copia della ricevuta presso la segreteria dell'Istituto.

**I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.**

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220 a € 2200.

**I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo o la sua applicazione, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimento disciplinare.**

**Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno oggetto di provvedimento disciplinare, individuato nel Regolamento di disciplina degli studenti.**

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, **il Dirigente Scolastico, individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto i docenti Responsabili di plesso e Collaboratori di Presidenza,** con i seguenti compiti:

- *informare e prevenire in materia di divieto di fumo vigilando sulla corretta apposizione della relativa cartellonistica*
- *vigilare sull'osservanza del divieto di fumare*
- *procedere all'accertamento e alla contestazione di eventuali infrazioni al divieto di fumo e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;*
- *notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.*

**Si invita tutto il personale ad una attenta vigilanza come indicato dalle vigenti norme di legge.**

Si auspica un'attiva collaborazione del personale docente, del personale ATA, degli studenti e dei genitori affinché tale disposto venga rispettato e si ringrazia per qualsiasi azione educativa volta a promuovere la salute ed il benessere all'interno del contesto scolastico

**Publicato all'Albo il 14.09.2017**

**Con il numero 13**

**Ritirato dall'Albo il \_\_\_\_\_**

**Firma \_\_\_\_\_**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

***Dott.ssa Patrizia Roccamatì***